



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAJORANA"

Liceo Scientifico-Liceo Scienze applicate –Liceo Classico –Liceo Linguistico-Scienze Umane A.F.M –Turismo-Sirio I.T.C.-

Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Servizi per l' Enogastronomia Alberghiera

96012 AVOLA (SR) – Via Labriola, 1 Tel - 0931831970 // Fax 0931814021



Erasmus+

C.F. 92021320897

E_mail istituzionale: sris02300a@istruzione.gov.it

Posta certificata: sris02300a@pec.istruzione.it

We prepare for

Cambridge

English Qualifications

Excellent
School of English

Circ. n° 48

Data, 06/10/2025

-Alle docenti e ai docenti a tempo determinato dell'Istituto
-Atti/Albo online/Circolari

OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie – Personale docente a tempo determinato – A.S. 2025-2026

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 55 della Legge n. 228/2012, secondo il quale: "il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica";

VISTA l'art. 54 della Legge n. 228/2012, secondo il quale: "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi";

VISTO l'art. 38 del C.C.N.L. – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 secondo il quale: "le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative";

VISTA l'ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024, secondo la quale il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio di Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno;

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. 2019/21 dalla quale si evince che all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruiti sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio,

risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità e che resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dalla Legge n. 228/2012;

VISTA la Nota del MIM che si allega "Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato" del 27 marzo 2025 (prot. n. 0075233 del 27/03/2025);

INVITA

Tutti i docenti a tempo determinato **a presentare domanda volontaria di ferie** per tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche stabilite dal calendario regionale ed eventualmente dal Consiglio d'Istituto, nonché nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate), pena la perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.

Si allega, in calce alla presente comunicazione, una nota operativa utile per la fruizione delle ferie.



NOTA ALLEGATA

Per facilitare l'orientamento sulla scelta si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione

I docenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- a. vacanze natalizie;
- b. vacanze pasquali;
- c. ponti e festività;
- d. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. 2. Ferie durante l'attività didattica

È possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- a. le ferie devono essere state maturate;
- b. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. Docenti con contratto fino al 30 giugno

- a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni
- b. in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

4. Docenti con contratto fino al 31 agosto

Non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni (luglio – agosto) sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

5. Supplenti brevi e saltuari

Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Per qualsiasi delucidazione in merito, è possibile rivolgersi all'ufficio personale della segreteria.